

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1998

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive

[notificata con il numero C(1998) 1857]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione nelle Maldive per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione delle Maldive in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che nelle Maldive il «Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE⁽²⁾; che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del

DPH alla Commissione; che il DPH è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

considerando che la DPH ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health» è l'autorità competente nelle Maldive per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Maldive devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «MALDIVE» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione della nave congelatrice di provenienza.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, qualifica e la firma del rappresentante del DPH, nonché il sigillo ufficiale del DPH, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari delle Maldive e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:

Paese speditore: MALDIVE

Autorità competente: «Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health»

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura ⁽¹⁾
 - specie (nome scientifico):
 - stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal DPH per l'esportazione verso la CE:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/424/CE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (*)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

*ALLEGATO B***ELENCO DEGLI STATI STABILIMENTI RICONOSCIUTI**

Numero di riconoscimento	Nome dello stabilimento	Indirizzo
MDV 001	Maldives Industrial Fisheries Company Ltd (MIFCO)	Felivaru